



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere

Oggetto:

TUTELARE
AMMINISTRAZIONE
SOSTEGNO

Ud.10/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14856/2025 R.G. proposto da:

██████████—██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-

contro

██████████—██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████
██████████ giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-

nonché contro

██████████ e Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Vicenza
-intimati-

avverso il decreto del Tribunale Ordinario di Vicenza n. 6112/2025
depositato il 27/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.



FATTI DI CAUSA

1.- In un procedimento di volontaria giurisdizione introdotto da [REDACTED] e diretto alla nomina di un amministratore di sostegno per il padre, [REDACTED] il Giudice Tutelare di Vicenza, in accoglimento del ricorso, ha provveduto alla relativa nomina, confermata in via definitiva con decreto del 18/03/2025.

Il beneficiario del mezzo ha proposto reclamo davanti al Tribunale Ordinario di Vicenza, deducendo vizi procedurali e contestando l'accertamento del proprio stato cognitivo come effettuato dal consulente d'ufficio, nominato dal primo giudice, e chiedendo quindi la nomina di un amministratore di fiducia con competenze finanziarie.

Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando in sede di reclamo, ha rigettato le censure, dopo avere acquisito copia della relazione tecnica redatta dal consulente nominato nel procedimento penale introdotto, per circonvenzione d'incapace, a carico della coniuge del richiedente, [REDACTED]

Il giudice del reclamo ha escluso le dedotte violazioni processuali e tanto ha fatto per essere stato il beneficiario sentito più di una volta dai giudici che si erano succeduti nella funzione tutelare.

Le conclusioni del nominato consulente d'ufficio erano poi univoche nella parte in cui definivano il destinatario della misura, come persona affetta da un quadro cognitivo di grado lieve del "Morbo di Parkinson", con compromissione delle funzioni motorie e, in misura meno grave ed evidente, da una serie di disturbi psichici, con accelerazione dell'involuzione cognitiva e parziale compromissione della capacità di autodeterminazione e gestione.

2.- Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, [REDACTED]

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa



RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 407, secondo comma, c.c., nell'omessa/insufficiente audizione del beneficiario, adempimento essenziale ai fini della determinazione dei relativi bisogni e della delimitazione dei poteri dell'Amministratore di sostegno.

2.– Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 407, terzo comma, c.c. e l'omessa pronuncia sulla la mancata audizione della coniuge convivente, [REDACTED] indicata come soggetto informato sui bisogni e le esigenze del beneficiario.

3.– Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 407, quarto comma, c.c. e l'omessa pronuncia sul mancato intervento del Pubblico Ministero nel procedimento di nomina/gestione dell'amministratore di sostegno e, in particolare, nella fase del reclamo.

4.– Con il quarto motivo il ricorrente fa valere, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione degli artt. 404 ss. c.c. quanto alla nomina, provvisoria e poi definitiva, dell'amministratore di sostegno che sarebbe intervenuta senza preventiva perimetrazione dei bisogni del beneficiario che avrebbe richiesto audizioni e accertamenti adeguati.

5.– Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 404 ss. c.c., per difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel disattendere le indicazioni del beneficiario sui soggetti proposti per l'incarico di amministratore di sostegno, contestando l'intervenuta esclusione di una delle persone indicate, per avere ricevuto un prestito di modesto importo, e la mancata considerazione dell'altra, il tutto in violazione del principio della "motivazione rafforzata".



6.- Con il sesto motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione meramente apparente che il giudice del reclamo avrebbe adottato sulla reale condizione cognitivo-volitiva del beneficiario, anche in ragione di elementi istruttori alternativi o contrastanti rispetto alla consulenza tecnica di ufficio invece valorizzata nel provvedimento adottato.

7.- Resiste con controricorso [REDACTED] che denuncia l'inammissibilità del ricorso per difetto di mandato speciale alle liti, riportando l'intestazione del ricorso la sua proposizione da parte di [REDACTED] e quindi, per siffatta errata indicazione, il riferimento ad un giudizio inesistente.

Il ricorso difetterebbe altresì di procura speciale perché il ricorrente avrebbe genericamente confermato l'Avvocato [REDACTED] quale proprio difensore senza tuttavia conferirgli l'incarico, specifico, di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 27/05/2025 del Tribunale di Vicenza.

Sarebbe mancata poi nel ricorso l'indicazione della necessaria iscrizione all'albo dei cassazionisti del legale "confermato".

8. I motivi proposti vanno qui scrutinati in un ordine segnato dalla loro indole e quindi, innanzitutto, nella vagliata capacità degli stessi di incidere sulla validità dell'introdotta procedimento.

9.- In via preliminare è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in capo al legale che lo ha proposto, sollevata dalla controricorrente.

9.1.- L'errore nell'intestazione quanto alla persona che promuove il ricorso, a fronte dell'indicazione, ivi pure contenuta, sul numero del provvedimento impugnato, sulla data di sua adozione, nel resto preservata la manifesta la volontà della parte di conferire mandato all'Avvocato [REDACTED] per promuovere ricorso per cassazione, non inficia di nullità, per difetto di specialità, la procura.



Per i riportati contenuti resta infatti esclusa, e con carattere di evidenza, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità e i limiti integrati dall'anteriorità del suo conferimento alla pubblicazione del provvedimento impugnato o, ancora, dal suo carattere successivo alla notificazione del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 8334 del 27/03/2024).

9.2.– La mancata indicazione della qualità di cassazionista del professionista conferitario nulla aggiunge in termini di dubbio sulla validità dell'atto, ingenerando confusione sui relativi termini, e tanto a garanzia di un interesse che resta quello della stessa parte che ha rilasciato la procura, affinché la medesima non risulti esposta non solo al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore, ma anche di attività inutili, i cui effetti non siano destinati a riverberarsi sulla stessa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024).

10.– E' infondato, e finanche inammissibile, il terzo motivo, che qui si indaga in ragione della sua preliminare natura, con cui il ricorrente denuncia omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., della Corte d'Appello sulla mancata partecipazione del p.m. alle fasi del giudizio.



10.1.– Il motivo è generico mancando di indicare rispetto a quali atti, in alcun modo richiamati nella relativa deduzione, di sollecitazione/riciesta della parte, i giudici del merito siano rimasti silenti e comunque, nella parte in cui fa valere una violazione del contraddittorio, per mancata partecipazione al giudizio di una delle sue parti necessarie (art. 407, ult. comma, c.c.; Cass. SU n. 1093 del 2017), è ancora generico, e quasi esplorativo, per l'utilizzo della locuzione "e soprattutto" – con cui il ricorrente sembra richiamare l'esigenza che il controllo di questa Corte venga esercitato con particolare riguardo alla fase del reclamo, così indirizzando la svolta critica senza alcuna definizione del relativo perimetro di azione – e comunque infondato.

10.2.– Gli allegati D11, D8, D9 della controricorrente evidenziano infatti come lo stesso ricorrente abbia provveduto a notificare al P.M. l'atto di reclamo e prima, ancora, nel corso dell'articolato procedimento, sia stato il giudice tutelare investito della richiesta, a provvedere alla comunicazione dell'apertura della procedura e dell'atto di nomina dell'amministratore di sostegno in via provvisoria.

11.– E' ancora infondata anche l'eccezione di nullità sollevata dall'amministratore di sostegno che denuncia, per tale via, la mancata notifica del ricorso per cassazione.

11.1– L'eccezione, pur valendo a segnalare un "error in procedendo", è generica, ex art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., non provvedendo la stessa a indicare gli atti su cui si fonda la dedotta nullità, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non incidere la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).

Segnatamente, l'eccezione, inserendosi nel corso della giurisprudenza di questa Corte – che, chiamata a pronunciare sui termini di notifica di un



atto processuale e interrogandosi sulla capacità del destinatario, ha distinto, nell'amministrazione di sostegno, tra situazioni in cui l'amministratore integra la volontà del beneficiario da quelle in cui la sostituisca interamente, per poi diversamente ritenere l'atteggiarsi della partecipazione del primo, distinguendo, ancora, tra una sua funzione sostitutiva e di assistenza – non deduce sulla natura dell'intervento dell'amministratore e sull'utilità sortita rispetto all'amministrato, prospettiva su cui si fonderebbe la dedotta nullità.

Come già affermato da questa Corte, infatti, l'art. 409 cod. civ. prevede che "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno" e che pertanto " al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4" dove poi "[i]n questi casi (al di fuori dei quali il soggetto conserva piena capacità processuale) trovano applicazione i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure rispetto all'interdetto e all'inabilitato" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3762 del 12/02/2024).

12.– Il secondo motivo sulla mancata audizione del coniuge dell'amministrato è inammissibile perché generico e anche infondato.

12.1.– Il ricorrente richiama nella memoria illustrativa il doc. 5 all.to al ricorso, che è poi l'atto di reclamo, dove non vi è deduzione del vizio.

12.2.– In ogni caso, nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno se l'audizione dell'interessato è obbligatoria, a pena di nullità del procedimento stesso dove omessa,



l'audizione del coniuge – ai sensi degli artt. 407, terzo comma c.c. che richiama l'art. 406, primo comma, c.c., che, a sua volta, richiama l'art. 417 primo comma, c.c. –, essendo relativa alla composizione del quadro di prova è come tale rimessa alla discrezionale valutazione del giudice senza che il mancato adempimento dell'incombente possa integrare nullità alcuna del procedimento, come pure espressamente previsto dall'art. 407 c.c., che, al quarto comma, stabilisce che, in caso di mancata comparizione, anche del coniuge dell'interessato, il giudice provvede lo stesso sul ricorso.

13.– Nel resto, il ricorso è inammissibile perché reitera, negli altri motivi, richieste già vagliate nel merito dal giudice del reclamo a composizione di un quadro valutativo in cui restano in equilibrio i vari concorrenti interessi che il ricorso vorrebbe impropriamente, sollecitando valutazioni di puro merito a questa Corte, rimettere in discussione.

13.1.– L'impugnato provvedimento rileva infatti l'estrema fragilità della persona, i suoi importanti trascorsi professionali, la sofferta disputa familiare, al centro della quale il beneficiario si trova, suo malgrado, e tanto nella pure apprezzata impossibilità, all'attualità, di dare prevalenza alla volontà del primo quanto alla scelta dell'amministratore, nonostante il prestigioso passato di vita, valorizzando, per converso, una nomina, caduta su persona terza, professionale e imparziale, ritenuta calibrata rispetto al nuovo contesto di vita dell'assistito e alle sue condizioni personali di salute e benessere psicofisico.

14– In via conclusiva il ricorso è infondato.

Le spese restano compensate tra tutte le parti.

Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese processuali.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

